



**Decreto del Direttore generale nr. 164 del 04/12/2020**

Proponente: *Bianca Patrizia Andreini*

*Crtqa*

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: *Dr.ssa Bianca Patrizia Andreini*

Estensore: *Alessandra Grandi*

**Oggetto: Presa d'atto della Convezione sottoscritta tra ARPA Calabria, ARPA Campania, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, ARPA Veneto e ISPRA per il monitoraggio delle emissioni navali nei porti.**

**ALLEGATI N.: 1**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Convezione tra ARPA Calabria, ARPA Campania, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, ARPA Veneto e ISPRA per il monitoraggio delle emissioni navali nei porti	sì	digitale

**Natura dell'atto:** *immediatamente eseguibile*

## Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agazia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 28.02.2017, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agazia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agazia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Considerato che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 22.06.2009 “Nuova Disciplina dell'agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”, concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;

Considerato che ARPAT è Ente dotato di autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile incaricato di svolgere le attività di interesse della Regione Toscana ricomprese nella Legge Regionale n.30/2009, tra cui le attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della conoscenza ambientale e dell'efficienza dei processi di tutela, ai fini di uno svolgimento ottimale delle attività istituzionali dell'Agazia, anche in collaborazione con altri Enti;

Premesso che con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

Premesso che con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, e che, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 132/16, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA;

Ricordato che l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, nell'ambito del Consiglio SNPA;

Ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della suddetta Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;

Preso atto della Disposizione ISPRA n. 1028/DG del 21.12.2018 in cui veniva sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra MATTM e ISPRA/ENEA/ISS/CNR per lo “Svolgimento di attività connesse all'attuazione della direttiva NEC sui tetti delle emissioni”;

Dato atto che ISPRA, tramite lettera suo prot. n.0013740 del 30.07.2019, ha approvato il Piano Operativo di Dettaglio dell'Accordo (POD) e il contestuale avvio delle attività previste;

Ravvisata la necessità, per

- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Campania,
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Calabria
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna,
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia,
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente del Lazio,
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, di seguito denominata "ARPAL",
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia,
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente delle Marche,
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Puglia,
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia,
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'ambiente della Toscana, di seguito "ARPAT",
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'ambiente del Veneto, di seguito denominata "ARPAV";
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato "ISPRA",

di seguito denominate "le Parti", di stabilire una collaborazione finalizzata all'integrazione e all'approfondimento degli aspetti conoscitivi relativi alle stime delle emissioni dal settore della navigazione in ambito portuale, essendo l'argomento rilevante per l'aggiornamento e miglioramento delle stime delle emissioni in ambito portuale presenti negli Inventari Nazionale e Regionali delle emissioni;

Ricordato che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

Vista la Convenzione, congiuntamente predisposta (Allegato A), e sottoscritta da tutte le Parti, stipulata in data 10.11.2020 e pervenuta a questa Agenzia in data 12.11.2020 (rif. prot ARPAT n. 77935 del 13.11. 2020) con la quale le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, con l'obiettivo di aggiornare le modalità di calcolo delle emissioni navali con particolare riferimento all'ambito portuale a livello nazionale e locale, secondo le modalità di collaborazione tra ISPRA e le Agenzie definite nello specifico Programma Operativo di Dettaglio (POD) predisposto a cura di ISPRA e condiviso con le Agenzie partecipanti;

Dato atto che la presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 10.11.2020, e termina il 29.07.2021, e che le Parti si riservano di concordare la proroga dei termini in relazione a intervenute necessità di realizzazione delle attività oggetto di Convenzione; in particolare, le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale

impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenzionali a causa dell'emergenza sanitaria "Covid-19";

Dato atto che, come previsto dall'Art. 7 della Convenzione, è stata individuata quale responsabile della Convenzione e Responsabile degli aspetti tecnici per ARPAT la Responsabile del Settore Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria dott.ssa Bianca Patrizia Andreini;

Dato atto che, come risulta dal verbale (agli atti) sottoscritto dai Referenti Tecnici individuati per gli Enti, le attività della suddetta Convenzione possono avere inizio dal 12.11.2020;

Dato atto che, secondo quanto indicato all'art. 5 della presente Convenzione, per le attività previste ex Art. 3 e definite nel POD, ISPRA rimborserà alle Agenzie un importo totale massimo pari a € 53.000,00, di cui per ARPAT € 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese, fuori campo IVA Art. 4 D.P.R. 633/72;

Dato atto che le somme di cui al precedente Art. 5 saranno rimborsate da ISPRA a seguito di rendicontazione da effettuarsi al termine dell'attività svolta, secondo le modalità ed i tempi descritti all'Art.6, mediante l'invio di fatture - fuori campo IVA ai sensi dell'Art. 4 del DPR 633/72 - inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il codice univoco ufficio: UF3ANQ, e saranno subordinate alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle singole ARPA;

Visto il decreto del Direttore generale n.192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere atto della Convenzione congiuntamente predisposta, stipulata in data 10.11.2020, e sottoscritta da ISPRA e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto (Allegato "A"), pervenuta a questa Agenzia, in data 12.11.2020 (rif. Prot ARPAT n. 77935 del 13.11. 2020), con la quale le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, con l'obiettivo di aggiornare le modalità di calcolo delle emissioni navali con particolare riferimento all'ambito portuale a livello nazionale e locale;
2. di dare atto che l'allegata Convenzione (Allegato "A") avrà durata dalla data di sottoscrizione e terminerà il 29.07.2021, e che le Parti si riservano di concordare la proroga dei termini in relazione a intervenute necessità di realizzazione delle attività oggetto di Convenzione, in particolare, le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenzionali a causa dell'emergenza sanitaria "Covid-19";
3. di dare atto che, come risulta dal verbale (agli atti) sottoscritto dai Referenti Tecnici individuati per gli Enti, le attività della suddetta Convenzione possono avere inizio dal 12.11.2020;
4. di dare atto che, secondo quanto indicato all'Art. 5, per le attività previste ex Art. 3 della Convenzione, ISPRA rimborserà alle Agenzie un importo totale massimo pari a €

53.000,00, di cui per ARPAT € 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese, fuori campo IVA Art. 4 D.P.R. 633/72;

5. di dare altresì atto che le somme di cui al precedente Art. 5 saranno rimborsate da ISPRA a seguito di rendicontazione da effettuarsi al termine dell'attività svolta, secondo le modalità ed i tempi descritti all'Art.6, mediante l'invio di fatture - fuori campo IVA ai sensi dell'Art. 4 del DPR 633/72 - inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il codice univoco ufficio: UF3ANQ, e saranno subordinate alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle singole ARPA;
6. di individuare quale responsabile della Convenzione e Responsabile degli aspetti tecnici, e quale Responsabile del procedimento la Responsabile del Settore Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria dott.ssa Bianca Patrizia Andreini, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata attuazione di quanto previsto dalla Convenzione.

Il Direttore generale  
Ing. Marcello Mossa Verre \*

\*“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 30/11/2020
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 30/11/2020
- Bianca Patrizia Andreini , il proponente in data 30/11/2020
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 01/12/2020
- Guido Spinelli , Direttore tecnico in data 03/12/2020
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 04/12/2020



## CONVENZIONE

TRA

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA, con sede e domicilio fiscale a CATANZARO, via Lungomare (loc. Giovino), codice fiscale e partita IVA n. 02352560797, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Domenico Pappaterra, nato a Mormanno (CS) il 04/12/1958

L'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA, con sede e domicilio fiscale a NAPOLI, via Vicinale Santa Maria del Pianto, codice fiscale e partita IVA n. 07407530638, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Luigi Stefano Sorvino, nato ad Avellino il 25/05/1964

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA, con sede e domicilio fiscale a BOLOGNA, via Po 5, codice fiscale e partita IVA n. 04290860370, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, nato a Taranto il 23/09/1959

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, con sede e domicilio fiscale in PALMANOVA (UD), Via Cairoli, 14, codice fiscale e partita IVA n. 02096520305 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, ing. Stelio Vatta, nato a Trieste il 25/05/1956

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO, con sede e domicilio fiscale a RIETI, via Garibaldi, 114, codice fiscale e partita IVA n. 00915900575, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marco Lupo, nato a Genova, il 30/11/1969

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE, con sede e domicilio fiscale in GENOVA, Via Bombrini 8, codice fiscale e partita IVA n. 01305930107 legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Carlo Emanuele Pepe, nato a Padova il 10/01/1964

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA

LOMBARDIA, con sede e domicilio fiscale a MILANO, via I. Rossellini 17, codice fiscale e partita IVA n. 13015060158, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fabio Carella, nato a Brescia il 24/02/1962

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE, con sede e domicilio fiscale ad ANCONA, via Ruggeri 5, codice fiscale e partita IVA n. 01588450427, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giancarlo Marchetti, nato a Terni il 18/09/1956

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA PUGLIA, con sede e domicilio fiscale in BARI, Corso Trieste 27, codice fiscale e partita IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Vito Bruno, nato a Bari il 04/07/1969

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, con sede e domicilio fiscale a PALERMO, via S. Lorenzo 312/G, codice fiscale e partita IVA n. 05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Francesco Carmelo Vazzana, nato a Reggio Calabria il 10/07/1967

L'AGENZIA REGIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, con sede e domicilio fiscale in FIRENZE, via N. Porpora, 22, codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Marcello Mossa Verre, nato a Tempio Pausania il 20/04/1958

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO, con sede e domicilio fiscale legale in Via Ospedale Civile 24, Padova, codice fiscale 92111430283 e partita IVA 03382700288, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Arch. Luca Marchesi, nato a Milano il 03/11/1965

## **E**

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in ROMA, via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alessandro BRATTI, nato a Ferrara il 04/05/1958, congiuntamente definite "le Parti";

## **PREMESSO CHE:**



- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 13 della legge n. 132/16, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA; l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, nell'ambito del Consiglio SNPA;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della suddetta Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di

provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- considerata la Disposizione ISPRA n. 1028/DG del 21.12.2018 in cui veniva sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra MATTM e ISPRA/ENEA/ISS/CNR per lo "Svolgimento di attività connesse all'attuazione della direttiva NEC sui tetti delle emissioni";
- considerata l'approvazione, tramite lettera prot. ISPRA n.0013740 del 30.07.2019, del Piano Operativo di Dettaglio dell'Accordo (POD) e il contestuale avvio delle attività previste;
- è necessario stabilire una collaborazione finalizzata all'integrazione e all'approfondimento degli aspetti conoscitivi relativi alle stime delle emissioni dal settore della navigazione in ambito portuale, essendo l'argomento rilevante per l'aggiornamento e miglioramento delle stime delle emissioni in ambito portuale presenti negli Inventari Nazionale e Regionali delle emissioni;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1

(Premesse)

Le premesse e il Programma Operativo di Dettaglio visionato e condiviso con le Parti e depositato in atti in originale presso ISPRA costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente richiamate nel presente articolo.

#### ART. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione l'ISPRA e le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, concordano di instaurare un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle comuni finalità istituzionali, con l'obiettivo di aggiornare le modalità di calcolo delle emissioni navali con particolare riferimento all'ambito portuale a livello nazionale e locale.

La modalità di collaborazione tra ISPRA e le Agenzie è definita in uno specifico Programma

Operativo di Dettaglio (POD) predisposto a cura di ISPRA e già condiviso con le Agenzie partecipanti. Le Agenzie regionali di Campania e Lombardia partecipano alla convenzione in qualità di membri osservatori.

### ART. 3

#### (Compiti delle Parti)

ISPRA ha predisposto, in accordo con le Arpa, il Programma Operativo di Dettaglio (POD), coerentemente a quanto previsto dal POD della collaborazione vigente tra ISPRA e MATTM sull'applicazione della direttiva NEC.

ISPRA garantisce il coordinamento delle attività e il supporto tecnico scientifico durante tutte le fasi delle attività alle Agenzie Regionali nonché la stesura degli scenari emissivi in ambito portuale al 2030.

Le Agenzie si impegnano a collaborare alla redazione di un questionario di rilevazione del traffico navale in ambito portuale, con particolare attenzione ai tempi delle diverse fasi di navigazione in porto (manovra, stazionamento) per le diverse tipologie di nave e tonnellaggio, alla raccolta e elaborazione dei dati e alla stima delle emissioni nei porti di competenza.

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle loro attività, a definire e mantenere modalità operative omogenee, nonché a concordare e realizzare le necessarie iniziative per garantire la più ampia condivisione delle modalità di coordinamento.

### ART. 4

#### (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 29.07.2021. Le Parti si riservano di concordare la proroga dei termini in relazione a intervenute necessità di realizzazione delle attività oggetto di Convenzione. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di dar corso, nei tempi e con le scadenze indicate nel presente atto, alle attività convenzionali a causa dell'emergenza sanitaria "CoViD-19".

### ART. 5

#### (Spese)

Per le attività di cui al precedente art. 3 ISPRA rimborserà un importo totale massimo pari a € 53.000,00, corrispondendo a ciascuna ARPA partecipante le seguenti somme a titolo di rimborso delle spese, fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. 633/72.

<b>Agenzia</b>	<b>Totale €previsto</b>
CAMPANIA	0,00
CALABRIA	5.000,00
EMILIA ROMAGNA	5.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	5.000,00
LAZIO	5.000,00
LIGURIA	5.000,00
LOMBARDIA	0,00
MARCHE	5.000,00
PUGLIA	5.000,00
SICILIA	5.000,00
TOSCANA	5.000,00
VENETO	8.000,00

#### ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Le somme di cui al precedente Art. 5 saranno rimborsate da ISPRA a seguito di rendicontazione da effettuarsi al termine dell'attività svolta. I rimborsi verranno effettuati da ISPRA alle Agenzie, previa verifica dell'attività svolta da parte del Responsabile della Convenzione di ISPRA, a seguito di emissione di nota di debito tramite SDI (sistema di interscambio) e presentazione di rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 giorni dalla presentazione della nota medesima. L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle singole ARPA, determinando, se del caso, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR n. 207/2010. Le fatture, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

#### ART. 7

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile della Convenzione per ISPRA è il dott. Alessandro Bratti, in quanto Responsabile dell'Accordo di collaborazione per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della Direttiva NEC sui tetti delle emissioni.

Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, danno comunicazione dei nominativi del proprio Responsabile di

Convenzione e del Responsabile degli aspetti tecnici.

#### ART. 8

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare, le parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 sui luoghi di lavoro.

#### ART. 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D. lgs. N. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell’European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’Art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

#### ART. 10

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell’autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 11

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività eseguite sino al momento in cui il recesso produce effetto.

ART. 12

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art.15 DPR 642/72) a seguito di autorizzazione n. 40594 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

ART. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n.48 e le ARPA/APPA presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 14

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

*Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale*

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA



PAPPATERRA  
DOMENICO  
24.10.2020  
18:29:39 UTC

Per l'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA  
DELL'EMILIA ROMAGNA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI  
VENEZIA GIULIA

Firmato digitalmente  
da

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

CN = LUPO MARCO

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE

Carlo Emanuele Pepe

CN = Pepe Carlo Emanuele

O = ARPAL

C = IT

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA  
LOMBARDIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE  
Firmato digitalmente da:MARCHETTI GIANCARLO  
Data:27/10/2020 08:33:36

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLA PUGLIA

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA

Firmato digitalmente da:VAZZANA FRANCESCO CARMELO

Data:27/10/2020 13:12:06

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA

MOSSA VERBE  
MARCELLO

ARPAT/04686190481

27.10.2020 14:16:34

UTC

Per l'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL  
VENETO

MARCHESI LUCA

30.10.2020 14:25:46 UTC

Per l'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Firmato digitalmente da: Alessandro Bratti

Motivo: ISPRA - Direttore Generale

Luogo: Roma

Data: 10/11/2020 16:45:12